

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL COLLEGIO EINAUDI
(21 maggio 2016)

Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita in Torino, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, la "Associazione Alumni del Collegio Einaudi".

L'eventuale spostamento della sede, indicata nell'Atto Costitutivo, non richiederà modifiche al presente Statuto né all'Atto Costitutivo stesso.

Articolo 2 - FINALITÀ

Lo scopo dell'Associazione è quello di riunire gli Ex Allievi del Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi" (d'ora in avanti denominato in forma abbreviata "Collegio"), nonché le persone che, per diverse ragioni, hanno avuto con il Collegio un forte legame affettivo. L'Associazione si propone dunque di preservare e rinsaldare i rapporti di amicizia e collaborazione nati durante gli anni di permanenza presso il Collegio, avendo questi rappresentato un momento decisivo nella formazione personale e universitaria di ogni associato. Essa intende inoltre coadiuvare il Collegio nell'attuazione dei suoi scopi statutari e contribuire a favorire la realizzazione accademica, professionale e umana di Allievi ed Ex Allievi, mettendo a loro disposizione i contatti, le conoscenze e le esperienze dei propri Soci.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è quindi esclusa la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, se non quando previsto dalla legge.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione può in via esemplificativa e non tassativa o esaustiva:

- a) conservare e alimentare la rete di contatti tra gli Ex Allievi del Collegio;
- b) realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e professionali destinate ai Soci o agli Allievi del Collegio;
- c) promuovere la trasmissione di conoscenze ed esperienze dai Soci agli Allievi del Collegio;

- d) istituire borse o premi di studio a favore degli Allievi del Collegio;
- e) promuovere iniziative volte a favorire l'inserimento professionale dei Soci;
- f) collaborare, anche materialmente, allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi a disposizione degli Allievi del Collegio;
- g) promuovere all'esterno l'immagine del Collegio.

L'Associazione può inoltre svolgere qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - SOCI

Hanno diritto ad aderire all'Associazione tutti gli Ex Allievi che siano stati titolari di posto di studio in Collegio per almeno un anno accademico. Possono aderire anche gli Allievi che dichiarino, a pena di successiva espulsione dall'Associazione, di non essere intenzionati a presentare domanda di conferma per il posto di studio in Collegio per il successivo anno accademico, purché siano già stati Allievi del Collegio per almeno un anno accademico. È ammessa inoltre l'adesione di coloro che, in virtù di forti legami con il Collegio o con i suoi Allievi, sono stati parte integrante del tessuto sociale del medesimo: il soddisfacimento di questo requisito deve essere verificato attraverso la consegna di una lettera sottoscritta da almeno quattro diversi Soci che attestino la frequentazione del Collegio o il contributo alle sue attività.

I Soci sono distinti in:

- a) Effettivi: sono tutti coloro che si iscrivono all'Associazione e versano regolarmente la quota sociale.
- b) Benemeriti: sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono i Soci che abbiano dato un rilevante contributo, sotto qualsiasi forma, alla realizzazione delle finalità statutarie dell'Associazione o che abbiano effettuato a favore dell'Associazione donazioni aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.
- c) Onorari: sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fra gli Ex Allievi che contribuiscono a dare lustro al Collegio per i loro meriti culturali, artistici, scientifici, professionali o imprenditoriali. Possono essere designati Soci

Onorari anche i Soci che si siano distinti per atti di particolare munificenza in favore dell'Associazione o del Collegio.

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale, a prescindere dalla tipologia, possiedono gli stessi diritti e possono intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione. I Soci hanno diritto a tutte le informazioni inerenti l'attività dell'Associazione e a partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e di pagare la quota sociale di adesione annuale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo decesso, recesso o espulsione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un Socio in caso di prolungata morosità o altra giusta causa, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

Articolo 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Ufficio di Presidenza (se istituito);
- f) il Revisore dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo si riserva, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, di

autorizzare la corresponsione di una retribuzione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza. Tutte le altre cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

Le cariche di Consigliere, Revisore dei Conti e componente del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra di loro. Le cariche di Revisore dei Conti e componente del Collegio dei Probiviri sono inoltre incompatibili con la carica di componente dell'Ufficio di Presidenza. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Collegio.

Articolo 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Partecipano all'Assemblea dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ogni Socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, che la presiede e vigila sulla regolarità delle votazioni. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta o telematica a tutti i Soci, da inviare almeno venti giorni prima dell'adunanza e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede, della data e dell'ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio con diritto di voto, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività;
- b) approva il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- c) elegge i tre componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza;
- d) elegge il Revisore dei Conti;

- e) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) procede, su proposta del Consiglio Direttivo, alla nomina dei Soci Onorari;
- g) delibera su proposte e argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria approva modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal Revisore dei Conti o da un quinto dei Soci. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio con diritto di voto, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera:

- a) a maggioranza semplice dei Soci presenti, se presente almeno il 20% dei Soci con diritto di voto;
- b) a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti, se presente meno del 20% dei Soci con diritto di voto.

Il Presidente è tenuto a rendere disponibili ai Soci, tramite comunicazione scritta o telematica o pubblicazione su sito web, le delibere, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Articolo 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e assolve funzioni di indirizzo e controllo dell'attività dell'Associazione. Esso è composto da cinque Consiglieri, di cui:

- a) tre Soci eletti dall'Assemblea;
- b) un Socio designato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio;
- c) un Socio designato dal Consiglio Studentesco del Collegio.

I Consiglieri sono considerati decaduti in caso di assenza a più di due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o a più di tre sedute non consecutive dello stesso nel corso di un

esercizio sociale. I Consiglieri dimissionari o decaduti prima del naturale termine del mandato triennale sono sostituiti dagli organi che li hanno inizialmente designati o, nel caso dei tre eletti dall'Assemblea, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade nella sua interezza nel caso di contemporanea dimissione di oltre la metà dei suoi componenti. In caso di decadimento del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina, fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente; può inoltre revocarlo, in presenza di valide ragioni e a maggioranza assoluta dei Consiglieri;
- b) nomina, fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Vicepresidente;
- c) esegue le delibere dell'Assemblea;
- d) delibera circa l'ammissione dei Soci;
- e) delibera l'ammontare delle quote associative, che possono essere annuali o pluriennali;
- f) predispose il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- g) predispose le linee generali del programma di attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) formula, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, il programma delle attività annuali e ne controlla la realizzazione;
- i) dà esecuzione alle delibere del Collegio dei Probiviri;
- j) può disporre azioni disciplinari nei confronti dei Soci, ivi inclusa l'espulsione;
- k) predispose i regolamenti interni;
- l) approva tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- m) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, se compatibili con i principi ispiratori dello Statuto;
- n) presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- o) assolve a tutti gli altri compiti che lo Statuto gli attribuisce.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito mediante invio di convocazione almeno sette giorni prima della data fissata e può validamente operare con la presenza di almeno quattro Consiglieri, compreso il Presidente. È considerata valida la presenza anche tramite uso di strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'accertamento dell'identità e l'interazione con il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è personale e non possono essere date deleghe.

Articolo 7 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione a ogni effetto ed è responsabile di ogni attività della stessa. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, di cui dispone la convocazione. Sovrintende alla promozione, alla gestione e al coordinamento dell'Associazione e all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Annualmente invia a tutti i Soci una relazione sull'andamento dell'Associazione.

Assolve a tutti gli altri compiti che il presente Statuto gli attribuisce.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i tre Consiglieri eletti dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva alla loro elezione, appositamente convocata e presieduta dal primo componente eletto dall'Assemblea (in caso di parità di voti, dal più anziano tra di essi). Dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni, revoca o altro impedimento definitivo, la Presidenza verrà presa dal Vicepresidente fino allo scadere del triennio.

Il Presidente può istituire, a sua discrezione, un Ufficio di Presidenza che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue mansioni e in particolare nella gestione dell'Associazione.

Dell'Ufficio di Presidenza possono far parte:

- a) un Segretario Generale, che gestisce il funzionamento della Segreteria e cura la tenuta dell'elenco dei Soci; funge inoltre da Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) un Tesoriere, che riscuote le quote, provvede ai pagamenti delle spese e coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei bilanci; cura inoltre, congiuntamente al Presidente, tutte le azioni contabili e le attività patrimoniali dell'Associazione;
- c) ulteriori componenti, l'attribuzione delle cui mansioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza vengono nominati dal Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, di autorizzare l'affidamento anche a soggetti non associati di incarichi afferenti all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ha facoltà di revocare i componenti dell'Ufficio di Presidenza, singolarmente o in blocco, qualora lo ritenga opportuno. L'Ufficio di Presidenza decade in ogni caso al termine del mandato del Presidente che lo ha istituito.

Articolo 8 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea ordinaria; dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento del Revisore in carica, l'Assemblea ordinaria, appositamente convocata dal Presidente, elegge entro quaranta giorni un nuovo Revisore.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Articolo 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o altro

impedimento di un componente del Collegio dei Probiviri, esso sarà sostituito per cooptazione da parte dei componenti rimasti in carica.

Al Collegio dei Probiviri possono essere rimesse per il tentativo di conciliazione tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Può inoltre fornire al Consiglio Direttivo pareri circa dubbi interpretativi concernenti le disposizioni dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riunendosi ogni qual volta si renda necessario.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi circa i rapporti sociali o l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto - escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso - sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino.

Articolo 10 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle entrate dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dagli utili derivanti dalla gestione del patrimonio;
- c) da finanziamenti ottenuti da altri Enti e Organizzazioni;
- d) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e ogni altro contributo a beneficio

dell'Associazione.

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso il Consiglio Direttivo deve presentare un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 11 - INTEGRAZIONE OPERATIVA CON IL COLLEGIO

L'Associazione Alumni del Collegio Einaudi, in qualità di unica associazione Ex Allievi sostenuta dal Collegio, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con quest'ultimo e dunque si avvale prevalentemente delle strutture del Collegio per le proprie attività, secondo un'apposita convenzione annuale tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo recesso o modifica di una delle parti.

Articolo 12 - DURATA E LIQUIDAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione. La devoluzione del patrimonio deve avvenire preferibilmente in favore di altra associazione con finalità analoghe affinché esso sia adoperato per l'istituzione di borse di studio per studenti meritevoli oppure, in ogni altro caso, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI

A complemento del presente Statuto l'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, che ne disciplinino l'amministrazione e le attività.

Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.